



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 8 marzo 2019



IL SIULP AUGURA A TUTTE LE DONNE IN DIVISA UN BUON 8 MARZO

Interventi correttivi al D.L. 95/2017 – Decorrenza giuridica della nomina di Vice Sovrintendente Tecnico - Richiesta di convocazione urgente del tavolo tecnico

Riportiamo il testo delle lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli e al Vice Capo della Polizia Preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione Prefetto Alessandra Guidi

Il susseguirsi di criticità derivanti dall'applicazione delle disposizioni del c.d. Riordino delle Carriere ci aveva indotto a sollecitare la convocazione delle OO. SS. per proseguire il confronto sulla delicatissima nuova fase dei correttivi.

Un'urgenza dettata in parte dalla necessità di poter approfittare dei termini concessi dalla delega legislativa per mettere in cantiere più successivi interventi normativi, e per l'altra dall'esigenza di rimediare al più presto alle inevitabili disarmonie sottese a momenti di revisione ordinamentale di particolare complessità, quale quella di cui siamo a discutere.

La recente problematica in relazione al concorso interno da Vice Ispettore, per il quale l'Amministrazione si è vista costretta ad una modifica in corso d'opera dei criteri di valutazione dei titoli ammessi a valutazione, non è che una delle questioni rispetto alle quali si rende necessario un quanto più immediato momento di rimediazione.

Ve ne sono invero altre che appaiono ancor più meritevoli di essere portate senza indugio al tavolo del confronto. Perché mentre nel caso dei titoli del concorso da Vice Ispettore è di palmare evidenza l'equivoco ingenerato da una perfettibile stesura del testo normativo, riteniamo invece che le modifiche apportate alla disciplina della decorrenza giuridica della nomina dei vincitori dei concorsi da Vice Sovrintendente Tecnico siano il frutto di una ben precisa

volontà dell'Amministrazione, che ha indotto il Legislatore ad apportare modifiche estremamente penalizzanti per il personale interessato, e di cui per giunta mai si era discusso in precedenza.

Con l'art. 14, comma 1 lettera n) del D. L.vo 126/2018, e cioè con i primi correttivi al riordino, è stato infatti previsto che "i vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, 2018 e 2019 conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico ... con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico - professionale". E questo quando, invece, ai sensi dell'art. 20 quater, comma 7 del D.P.R. 337/1982, in vigore prima del testé richiamato emendamento, in analogia alla disciplina vigente per il ruolo ordinario era prevista la "decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze".

Orbene, può ben darsi che, come pare in effetti sia, al 31.12.2016, anno di riferimento per i concorsi in parola, non ci fosse alcuna vacanza rispetto all'organico. Di certo però non si vede per quale motivo questa decorrenza giuridica debba essere posposta fino a farla coincidere con la fine del corso solo per i tre concorsi previsti dal riordino. Se non altro perché tale decorrenza viene in ultima analisi a dipendere da dinamiche incontrollabili, quali quelle dei tempi impiegati per la valutazione dei titoli e per la gestione delle procedure concorsuali, che sono quindi rimesse all'esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione.

Ne discende che per molti colleghi l'aver partecipato a questo concorso rischia di rivelarsi una vera e propria beffa, posto che un consistente numero di interessati raggiungerà i limiti di età per il collocamento in quiescenza senza nemmeno aver potuto maturare l'anzianità utile per lo scatto di qualifica a Sovrintendente.

Ragione per la quale, considerato che il numero dei potenziali beneficiari è decisamente contenuto, e così pure il conseguente impegno di spesa, riteniamo che, se non altro per un minimo di equi-ordinazione all'interno della nostra stessa Amministrazione, debba essere assicurato con i prossimi correttivi un intervento omologo a quello che si sta immaginando per altre qualifiche dei ruoli ordinari, con il riconoscimento dunque di una decorrenza giuridica tale da riequilibrare, almeno in parte, lo stigmatizzato divario di trattamento.

In ogni caso siamo a ribadire la necessità di riprendere con la massima urgente sollecitudine i lavori del tavolo tecnico alla presenza delle rappresentanze sindacali, onde poter discutere di questa e di altre improcrastinabili tematiche.

Personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato – Mobilità

Riportiamo il testo della lettera lo scorso 6 marzo al Direttore Centrale per le Risorse Umane Dir. Gen.le dr. Giuseppe Scandone

Preg.mo Direttore,

nell'ottica della prossima movimentazione del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, conseguente all'inizio del 27° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, con la presente sono a rappresentarLe quanto segue.

Secondo il contenuto della circolare telegrafica n.333-D/9807 a sua firma, nell'ambito della movimentazione in argomento verranno valutate le istanze di rientro in sede del personale del ruolo sovrintendenti appartenente al 26° corso che, al termine del periodo di formazione non ha fatto rientro nella sede ove prestava servizio prima dell'avvio al corso.

Orbene, pur tenendo in debita considerazione che il termine sede va considerato nell'accezione territoriale (e non nel senso di ufficio o reparto), nel dare luogo alla mobilità del personale del ruolo sovrintendenti appartenente al 26° corso professionale, Le chiediamo di prestare particolare attenzione alla salvaguardia delle professionalità e delle specializzazioni acquisite dal personale interessato (come, ad esempio, quelle afferenti la polizia scientifica, la polizia di frontiera, la polizia stradale, la polizia postale, la polfer. il reparto mobile, etc. etc.) al fine di non disperdere un patrimonio formativo (con correlato equipaggiamento) oggetto di cospicuo investimento di risorse da parte dell'Amministrazione.

Ciò anche in funzione del perseguimento dell'obiettivo di una sempre crescente professionalizzazione e valorizzazione della figura del poliziotto in linea con le esigenze della società civile e con le importanti sfide che il futuro ci riserva.

Certi di trovarLa d'accordo e consapevoli della Sua sensibilità verso tutti quegli input finalizzati all'innalzamento della qualità della funzione di polizia, restiamo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e cogliamo l'occasione per inviarLe distinti saluti.

Concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore - mantenimento della sede di servizio

Ci sono pervenute numerose richieste di chiarimento in relazione ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore, e segnatamente in ordine al mantenimento della sede di servizio. Preoccupazioni, queste, ingenerate dalla diffusione di informazioni distorte, per fugare le quali si rende quindi opportuno un momento di approfondimento.

La normativa di riferimento è contenuta nel D.L. 95/2017, il c.d. Riordino, che all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) detta la disciplina dei concorsi interni da Vice Ispettore per la fase transitoria (fino al 2026).

Più nello specifico alla lettera e) si dispone che il mantenimento della sede di servizio è assicurato - solamente - ai sovrintendenti capo che accedono al ruolo degli ispettori partecipando ai concorsi ex art. 27, comma 1, lettera b) del

D.P.R. 335/1982 nella versione risultante dalle modifiche apportate dal riordino; nonché ai Sovrintendenti Capo vincitori del concorso di cui alla lettera d).

Non è certo agevole districarsi nella fitta trama del richiamato ginepraio normativo, che come di recente dimostrato non di rado disorienta la stessa Amministrazione. In ogni caso una volta dipanata la matassa risulta chiaro che la sede viene assicurata a tutti i sovrintendenti capo, e solo a loro, a prescindere da quale sia il concorso interno al quale abbiano partecipato.

Infatti l'art. 27, comma 1, lettera b) del D.P.R. 335/1982 si occupa dei concorsi interni da vice ispettore. E pertanto combinando gli effetti delle due norme (e cioè art. 27, comma 1, b) del D.P.R. 335/1982 e art. 2, comma 1, lettera e) del riordino) si ottiene il risultato che i sovrintendenti capo che partecipano ai concorsi interni indetti nella fase transitoria avranno la garanzia della permanenza nella sede presso cui prestavano servizio all'atto del concorso.

Decisamente più semplice il percorso da seguire per giungere alla medesima conclusione quanto ai sovrintendenti capo che partecipano al concorso interno da 1000 posti, poi ampliati a 1500 - disciplinato dalla lettera d) dell'art. 2, comma 1 del D.L. 95/2017 e riservato ai già frequentatori del 15°, 16° e 17° Corso da vice sovrintendente - che viene espressamente menzionato tra quelli per i quali viene assicurato il rientro in sede.

In sintesi, e per concludere, l'unica condizione richiesta per essere assegnati ad un ufficio della sede di provenienza è disporre della qualifica di sovrintendente capo all'atto dell'emanazione del bando di concorso, e questo indifferentemente se si è risultati vincitori per l'aliquota riservata ai sovrintendenti capo.

Personale già inquadrato nella qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato con profilo di infermiere e in assenza di specifico titolo

Riceviamo richieste di chiarimenti in ordine alla problematica relativa al personale assunto il 10 ottobre 1994 (inquadrato nell'allora qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato con profilo di infermiere e in assenza di specifico titolo). Premesso che detta questione è stata altresì oggetto di un ricorso collettivo al TAR., occorre evidenziare che il problema è stato affrontato in sede di correttivi al riordino delle carriere, con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

In particolare, l'art. 14, comma I, lettera aa), del citato decreto legislativo introduce all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, alla lettera aaaa—quater, con la quale è stato previsto uno specifico concorso interno per titoli "per l'accesso qualifica di vice ispettore tecnico di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 nr. 337 per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni nel settore sanitario, da bandire entro il 30 giugno 2019 e finalizzato a sanare la posizione degli interessati.

Indennità giudiziaria riconosciuta ai colleghi in servizio presso le sezioni di P.G. dei Tribunali

In passato ci siamo già occupati, anche su queste pagine, della rivendicazione del diritto a percepire l'indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, avanzata dai colleghi in servizio presso le Sezioni di P.G. presso i tribunali.

La questione ha dato luogo a contenziosi giudiziari con conseguenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato.

Per meglio far comprendere la questione, riteniamo che la problematica vada ricostruita partendo dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia nr. 1836/BLS/4535 del 21 novembre 2002 avendo ad oggetto "utilizzazione personale proveniente da altre amministrazioni o enti."

Secondo l'anzidetta circolare, poiché il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevede, all'articolo 5 comma 1, che "le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza", tale norma deve intendersi nel senso che le sezioni di Polizia Giudiziaria sono istituzionalmente costituite da detto personale per lo svolgimento di compiti rientranti nelle loro specifiche attribuzioni, ragion per cui, secondo la giurisprudenza sinora registrata, nulla deve essere corrisposto al personale incardinato nelle sezioni di P.G. a titolo di indennità di amministrazione prevista per il personale in servizio presso gli uffici giudiziari che hanno compiti diversi da quelli addetti alle Sezioni di P.G..

Peraltro, il personale di polizia giudiziaria non deve essere utilizzato per compiti diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l'assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria

La circolare considera, poi, il comma 2 del medesimo articolo 5 il quale prevede, altresì, che "quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni ... Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di altri organi".

In questo secondo caso, secondo la direttiva ministeriale citata, il ricorso all'istituto dell'applicazione dovrebbe presupporre la sussistenza di esigenze investigative che giustificano il ricorso a specifiche professionalità e abbiano carattere di temporaneità.

Le relative richieste ed i conseguenti provvedimenti dovrebbero, perciò, contenere adeguata motivazione che faccia riferimento alle suddette esigenze investigative nonché espressa indicazione della durata dell'applicazione. Il puntuale

rispetto di tali requisiti spetta ai Procuratori generali, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di sovrintendere alla formazione, al controllo dell'organizzazione e della funzionalità delle sezioni di polizia giudiziaria nonché di mantenere i collegamenti con le amministrazioni dalle quali dipende il personale assegnato alle sezioni stesse.

Ma anche in tale seconda fattispecie, la medesima circolare ritiene che al personale interessato non spetti la c.d. indennità giudiziaria, in quanto si presuppone che la prestazione per la quale viene disposta l'applicazione rientri nelle attività d'istituto proprie del dipendente applicato e non può essere riferita allo svolgimento di prestazioni lavorative presso gli uffici di cancelleria e di segreteria.

Anche la Giurisprudenza ha consolidato l'indirizzo secondo cui l'indennità giudiziaria non compete al personale delle forze di polizia che presta servizio presso uffici giudiziari in qualità di addetto alla segreteria o cancelleria. Così, invero, ha stabilito il Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di precisare come la legge n. 221/88 intende indennizzare soltanto il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché quello che assicuri, in concreto, tale funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza all'Amministrazione giudiziaria, ma che si trovi in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o assegnazione. (Cons. Stato, sez. IV, sent. nr. 304/08 del 13 novembre 2007 – dep. 4/02/2008).

La citata sentenza fissa il principio che poiché la legge n.221 del 1988 intende indennizzare soltanto il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e quello che assicuri in concreto l'indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza all'Amministrazione giudiziaria, ma in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o assegnazione, in assenza di un espresso provvedimento costitutivo adottato dall'ente al quale il personale sia legato dal rapporto di impiego, in una delle suindicate forme amministrative (collocamento fuori ruolo, comando, distacco o assegnazione), non si instaura quel rapporto di servizio con l'ufficio di destinazione che costituisce l'ineludibile presupposto per l'erogazione dell'indennità (Cons.St., IV, 14 febbraio 2005, n.417).

In virtù del predetto orientamento giurisprudenziale, stabilizzato nel senso che la norma si applica in modo tassativo e non in via analogica, soltanto al personale espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate, se per lo svolgimento di attività burocratico-amministrative a supporto degli uffici, Il Consiglio di Stato ha ricordato che questa indennità non spetta:

- a soggetti comandati a svolgere mansioni di centralinista (IV, 21/06/2007 n. 3404);
- quando i compiti caratteristici consistono in mansioni ausiliarie di anticamera, sorveglianza, spostamento fascicoli (IV, 7 febbraio 2001, n.500) o simili (recapito e ritiro corrispondenza);
- al personale delle Forze dell'ordine (o del Corpo dei Vigili Urbani) distaccato presso le Sezioni di polizia giudiziaria (IV, 12 gennaio 2005, n.44; 18 ottobre 2002, n.5759; 28 agosto 2001, n. 4561);
- per l'assolvimento delle mansioni di autista (IV, 15 settembre 2003, n. 5145) o di custodia (IV, 17 ottobre 2000, n.5513);
- in ordine a prestazioni collaterali e ulteriori all'attività istituzionale o difformi dal modello ordinamentale oppure di preposizione in via di fatto a cancellerie e segreterie giudiziarie (cfr. IV, 14 settembre 2004, n.5916).

In sintesi, l'emolumento non compete per tutte le prestazioni non assimilabili alle funzioni tipiche e a valenza esclusivamente amministrativa di supporto all'attività degli uffici giudiziari (quali assistenza al PM o collaboratore di cancelleria, oppure addetto alla Segreteria particolare, o genericamente di addetto al Tribunale) ovvero quando le mansioni assolte sono ricomprese nelle funzioni istituzionalmente attribuite (per esempio, Polizia Giudiziaria, Nuclei Tribunali o Reparti servizi magistratura, Nucleo Scorte o Traduzioni, di vigilanza e di assistenza aule).

Con tale conclusione il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbita l'altra importante questione, rectius quella della non cumulabilità di tale indennità con altre erogate agli stessi soggetti in virtù delle funzioni proprie svolte.

Fatta questa necessaria premessa, oggi la questione relativa all'attribuzione dell'indennità "di amministrazione", di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, ai colleghi in servizio presso le Sezioni di P.G. presso i tribunali, ritorna di attualità a seguito ed in ragione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater N. 00863/2019 - resa nell'udienza del 10 dicembre 2018). Decisione che ha accolto il ricorso collettivo proposto da un gruppo di Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Brescia.

Detti colleghi condividevano la condizione di affiancamento alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori, allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell'attività propria di quest'ultima, come comprovato dalle specifiche note con le quali il Procuratore della Repubblica del predetto Tribunale, in accordo con il Presidente dello stesso, per agevolare la stesura dei provvedimenti del GIP conseguenti alle richieste del PM, aveva disposto la condivisione di cartelle informatiche contenenti i files degli atti relativi all'attività degli uffici predetti, già esistenti nei computer in uso al Pubblico Ministero, al Segretario e all'Ufficiale di P.G. affiancato al Magistrato.

In buona sostanza, e qui è la differenza rispetto alle precedenti ipotesi oggetto di analogo contenzioso, i ricorrenti risultano formalmente incaricati dello svolgimento di specifiche mansioni di cancelleria, consistenti in attività materiale di supporto amministrativo agli uffici del PM, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non quelle proprie attribuite istituzionalmente alle sezioni di Polizia giudiziaria), e ciò in ragione della specifica situazione della Procura di Brescia, sede disagiata, come rappresentato dal Procuratore della Repubblica nel documento del 16.2.2009 prot. n. 248/2009.

Appare evidente, secondo i Giudici del TAR del Lazio che la fattispecie dedotta nel ricorso devoluto alla loro cognizione appare diversa da altre richieste avanzate in passato per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria presso gli Uffici giudiziari, sempre disattese dalla magistratura

amministrativa che non aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l'emolumento economico in discorso.

Nella motivazione della sentenza che ci occupa si legge che "Sulla questione della natura della indennità giudiziaria di cui all'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l'orientamento secondo cui detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell'organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi (cfr. ex multis, Cons.Stato, sez. IV, nn. 9169/2003, 8617/2003, 5402/2003, 6884/2007, 8641/2009; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 25 giugno 2010, n.21372; id., sez. I, 3 settembre 2013, n. 8067; Tar Marche, 17 aprile 2015, n. 313).

Secondo la predetta giurisprudenza predominante, in particolare, la indennità giudiziaria di cui alla citata legge n. 221/1988 spetta al personale, sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria: l'indennità in questione compete in sostanza a tutto il personale che assicuri in concreto la suindicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza formale ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

L'indennità trova il suo fondamento logico - giuridico nell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (come testualmente si ricava dalla lettura dell'art. 1 della legge n. 221/1988), che aveva istituito in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità non pensionabile in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività. Alla luce della sopra delineata normativa la giurisprudenza ha apprezzato la natura giuridica e la "ratio" giustificativa della indennità giudiziaria in esame che, pur trovando la sua fonte diretta e immediata nel rapporto di lavoro che lega il dipendente alla struttura amministrativa dell'organizzazione giudiziaria, non è finalizzata a compensare direttamente ed esclusivamente tale prestazione, ma intende in modo speciale indennizzare solo il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del particolarmente intenso, delicato ed ininterrotto servizio prestatore per l'esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia. È proprio in questa prospettiva e per questa finalità che l'emolumento anzidetto è stato riconosciuto a tutto il personale - sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che assicuri in concreto l'indicata funzione (attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria) indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Ciò in virtù del predominante indirizzo giurisprudenziale amministrativo (cfr. cit. sent. Cons.Stato, sez. IV, n. 8641 del 2009; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 12 ottobre 2010, n.32761; C.G.A. Regione Siciliana, 20 gennaio 2014, n. 16; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 4443).

Tra l'altro il Collegio, dando continuità alla predetta giurisprudenza in evidente assenza di ragioni che inducano a discostarsene, rileva che tali considerazioni non contrastano con quanto stabilito dall'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui "le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse", in quanto detta previsione non implica affatto che l'indennità in argomento spetti solo al personale organicamente inquadrato nei ruoli a servizio delle magistrature, ma si limita soltanto a sancire la inapplicabilità in via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello espressamente contemplato, valorizzando, pertanto, proprio il legame funzionale in luogo del rapporto formale di dipendenza organica del dipendente ed ammettendo, quindi, che l'unico requisito necessario per la spettanza dell'indennità in parola è lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature (cfr. Cons.Stato, sez. IV, n. 42/2001 e n.5402/2003; C.G.A. Reg.Sic., n. 16 del 2004, cit.)".

Sulla base di tali prospettive e finalità il TAR Lazio riconosce ai colleghi ricorrenti il diritto all'indennità in questione in relazione ai periodi lavorativi riferiti ed effettivamente riscontrati.

Tuttavia, i Giudici del TAR Lazio non hanno mancato di rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 63 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "i dipendenti pubblici in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'Amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio".

Tale norma ha introdotto il divieto di cumulo delle indennità riconosciute ai pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio del 1994, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, da tale data l'attribuzione del beneficio reclamato dai ricorrenti, quand'anche spettante, va necessariamente valutata tenendo conto di altre indennità eventualmente già percepite dai medesimi, in ossequio alla "ratio" della norma che è quella di non effettuare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto di cumuli che la sopra citata normativa intende appunto evitare.

Come affermano gli stessi giudici la non cumulabilità è espressione del principio della effettività della prestazione lavorativa alla quale è direttamente collegato l'obbligo di retribuzione a ogni dipendente spettando nella specie soltanto l'indennità accessoria legata alla specifica prestazione di lavoro svolta, salva la facoltà di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa.

La facoltà in parola, sebbene non espressamente prevista, deve considerarsi ammissibile in base al canone fondamentale del divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico del pubblico dipendente (sul punto, cfr.

Cons. Stato, sez. IV, nn. 6884/2007, 42/2001 e 1971/00; C.G.A Reg. Sic. n.16 del 2004 cit.; Tar Campania, Napoli, sez. IV n. 4443 del 2018 cit).

A questo fine, concludono i giudici del TAR Lazio, "le Amministrazioni interessate dovranno attivarsi per evitare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto della sopra illustrata normativa".

La Sentenza oggetto della presente trattazione è una sentenza di primo grado e, dunque, suscettibile di impugnazione. Tuttavia, a prescindere dagli ulteriori esiti giudiziari della vicenda, abbiamo inviato al Dipartimento della P.S. una nota con la quale chiediamo di rendere note le proprie determinazioni in ordine sia all'applicabilità della richiamata sentenza ovvero se intende appellarla, sia alla questione della non cumulabilità precisando quali indennità, nell'ambito dell'architettura contributiva della Polizia di Stato, siano alternative e, dunque, non cumulabili con l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221. Ciò allo scopo di porre i dipendenti della Polizia di Stato, ai quali venga riconosciuta l'indennità "di amministrazione" di cui alla legge n. 221/88, nelle condizioni di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa, secondo quanto sentenziato dai Giudici Amministrativi del TAR Lazio.

Riportiamo il testo della nota prot 4.22.0/IC/180/2019 inviata al Dipartimento lo scorso 4 marzo 2019.

Oggetto: Attribuzione dell'indennità "di amministrazione", di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, ai dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di P.G. dei Tribunali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) con la Sentenza N. 00863/2019 - resa nell'udienza del 10 dicembre 2018, ha accolto il ricorso collettivo proposto da un gruppo di Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Brescia, riconoscendo ai ricorrenti il diritto a percepire l'indennità "di amministrazione" di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221.

Detti colleghi risultavano "affiancati" alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori, allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell'attività propria di quest'ultima.

Detti affiancamenti erano stati disposti da specifici provvedimenti con i quali il Procuratore della Repubblica del predetto Tribunale, in accordo con il Presidente dello stesso, per agevolare la stesura dei provvedimenti del GIP conseguenti alle richieste del PM, aveva disposto la condivisione di cartelle informatiche contenenti i files degli atti relativi all'attività degli uffici predetti, già esistenti nei computer in uso al Pubblico Ministero, al Segretario e all'Ufficiale di P.G. affiancato al Magistrato.

In passato, la problematica è stata oggetto della Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n.1836/BLS/4535 del 21 novembre 2002 "utilizzazione personale proveniente da altre amministrazioni o enti" che aveva espressamente escluso l'attribuzione di emolumenti accessori al personale incardinato nelle sezioni di P.G., a titolo di indennità di amministrazione prevista per il personale in servizio presso gli uffici giudiziari, ribadendo il principio che il personale di polizia giudiziaria non deve essere utilizzato per compiti diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l'assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria.

Inoltre, anche nei casi in cui, per particolari esigenze di specializzazione dell'attività di Polizia giudiziaria, si facesse ricorso all'istituto dell'applicazione, ferma restando la necessità di adeguata motivazione e di determinazione di un ambito temporale di efficacia dei provvedimenti, non spetterebbe la c.d. indennità giudiziaria al personale interessato.

Ciò in quanto si presuppone che la prestazione per la quale viene disposta l'applicazione rientri nelle attività d'istituto proprie del dipendente applicato difettando ogni riferimento allo svolgimento di prestazioni lavorative presso gli uffici di cancelleria e di segreteria.

Anche la Giurisprudenza ha consolidato, nel tempo, l'indirizzo secondo cui l'indennità giudiziaria non compete al personale delle forze di polizia che presta servizio presso uffici giudiziari in qualità di addetto alla segreteria o cancelleria. Così, invero, ha stabilito il Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di precisare come la legge n. 221/88 intende indennizzare soltanto il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché quello che assicuri, in concreto, tale funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza all'Amministrazione giudiziaria, ma che si trovi in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o assegnazione. (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 304/08 del 13 novembre 2007 – dep. 4/02/2008).

Appare evidente, allora, che la fattispecie dedotta nel ricorso devoluto alla cognizione dei Giudici del TAR del Lazio ed oggetto della Sentenza nr. 00863/2019 risulta diversa da altre richieste avanzate in passato, per il riconoscimento dell'indennità giudiziaria al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria presso gli Uffici giudiziari, sempre disattese dalla magistratura amministrativa che non aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l'emolumento economico in discorso.

In buona sostanza, e qui è la differenza rispetto alle precedenti ipotesi oggetto di analogo contenzioso, i ricorrenti risultano formalmente incaricati dello svolgimento di specifiche mansioni di cancelleria, consistenti in attività materiali di supporto amministrativo agli uffici del PM, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non quelle proprie attribuite istituzionalmente alle sezioni di Polizia giudiziaria).

Sulla base di tali prospettive e finalità, a nostro parere, appare giusta e apprezzabile la decisione dei Giudici amministrativi di riconoscere ai colleghi ricorrenti il diritto all'indennità rivendicata, in relazione ai periodi lavorativi rispettivamente vantati e riscontrati.

Tuttavia, i Giudici del TAR Lazio, nella decisione che ci occupa, non hanno mancato di rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 63 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "i dipendenti pubblici in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti accessori previsti da

specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'Amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio".

Tale norma ha introdotto il divieto di cumulo delle indennità riconosciute ai pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio del 1994, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, da tale data l'attribuzione del beneficio reclamato dai ricorrenti, quand'anche spettante, va necessariamente valutata tenendo conto di altre indennità eventualmente già percepite dai medesimi, in ossequio alla "ratio" della norma che è quella di non effettuare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto di cumuli che la sopra citata normativa intende appunto evitare.

Gli stessi giudici hanno chiarito che la non cumulabilità è espressione del principio della effettività della prestazione lavorativa alla quale è direttamente collegato l'obbligo di retribuzione a ogni dipendente spettando nella specie soltanto l'indennità accessoria legata alla specifica prestazione di lavoro svolta, salva la facoltà di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa.

Alla luce di quanto precede, si chiede di voler chiarire gli esatti termini della questione relativa sia alla corresponsione dell'indennità in questione riconosciuta dal giudice di prime cure ovvero, come prassi già attuata in passato, l'Amministrazione intende proporre appello, sia alla non cumulabilità, precisando quali indennità, nell'ambito dell'architettura retributiva della Polizia di Stato siano alternative e, dunque, non cumulabili con l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221. Ciò allo scopo di porre i dipendenti della Polizia di Stato, ai quali venga riconosciuta l'indennità "di amministrazione" di cui alla legge n. 221/88 nelle condizioni di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa.

Al riguardo, corre l'obbligo di far presente che sono gli stessi giudici del TAR Lazio a precisare nelle motivazioni della Sentenza n.00863/2019, che "le Amministrazioni interessate dovranno attivarsi per evitare ingiustificati pagamenti di indennità non dovute per effetto della sopra illustrata normativa".

Tanto premesso, si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro al fine di evitare gravi sperequazioni in danno dei destinatari dell'indennità in parola.

Cordiali saluti.

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia

Sulle pagine del nr. 44 del 21 ottobre 2018 di questo notiziario, in relazione alla possibilità di consentire al personale in servizio, una volta che verrà collocato in quiescenza", di beneficiare degli stessi vantaggi pensionistici già riconosciuti, a favore di militari in Congedo, dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha previsto il ricalcolo della pensione in misura più favorevole rispetto a quanto attribuito dall'INPS, avevamo rappresentato di aver interessato il Presidente dell'alto consesso contabile con una nota in cui sostanzialmente si chiedeva di promuovere iniziative per addivenire alla formazione di un indirizzo univoco sull'applicazione corretta delle norme richiamate, considerata la platea degli interessati attuali e futuri.

La nostra richiesta ha ricevuto risposta il 12 febbraio 2019, con la nota 0000547-12/02/2019-PRES-A45-P del Magistrato Capo di Gabinetto della Corte dei Conti il cui contenuto di seguito riportiamo integralmente:

"Ill.mo Segretario Generale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia dott. Felice Romano, La ringraziamo per la questione posta al Presidente della Corte dei conti con nota del 16 ottobre 2018 n. 7.3.0/fc/856/2018. Com'è noto, l'esercizio della funzione giurisdizionale è affidata alle Sezioni della Corte dei conti, nella cui autonomia decisionale il Presidente dell'Istituto, in generale, non ha facoltà d'intervento.

Tanto premesso, pur trattandosi di tematica di particolare interesse, alla luce degli approfondimenti effettuati si deve rilevare che non appaiono ricorrere i presupposti richiesti dalla normativa vigente e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale per un eventuale deferimento, da parte del Presidente della Corte, della questione di diritto alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale".



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 10/2019 del 8 Marzo 2019

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati